



CONVENZIONE

TRA

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici

e

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI (RC)

per la realizzazione dello
**Studio specialistico sugli aspetti morfo-dinamici e sui fenomeni di erosione costiera
del Comune di Villa San Giovanni (RC)**

REP. n. _____ del __.__.2025



PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1158 del 27 dicembre 2005, in esecuzione dell'art. 10 della Legge Regionale n. 13/2005, ha affidato all'Autorità di Bacino Regionale (ABR), il compito della redazione del "Piano di gestione integrata delle coste";
- la Regione, in seguito alla pubblicazione degli studi del PAI Calabria, ha avvertito la necessità di dotarsi di uno strumento conoscitivo ed operativo per affrontare la gestione costiera a scala regionale ed in modo unitario. A tale scopo è stato commissionato dall'Assessorato ai Lavori Pubblici il progetto "Indagine conoscitiva dello stato delle coste calabresi, predisposizione di una banca dati dell'evoluzione del litorale e individuazione delle aree a rischio e delle tipologie di intervento studi su aree campione e previsione delle relative opere di difesa" completato nel settembre 2003, all'associazione temporanea di imprese: TECHNITAL S.p.A, IDROTEC S.r.l., CONSORZIO OKEANOS (di seguito Indagine conoscitiva 2003);
- nelle more della redazione del "Piano di Gestione Integrato delle Coste", il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici e l'Autorità di Bacino Regionale hanno predisposto il "*Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera in Calabria*", sulla base dei dati e delle metodologie di cui alla suddetta indagine conoscitiva 2003, al fine di pianificare gli interventi di difesa delle coste da realizzare nelle 21 macro-aree di analisi in cui è stato suddiviso l'intero territorio costiero calabrese. Il Master Plan rappresenta uno strumento dinamico avente l'obiettivo di esaminare lo stato dei fenomeni in atto lungo le coste calabresi e di indicare, in prima analisi, le priorità di intervento per la messa in salvaguardia delle infrastrutture e delle strutture maggiormente esposte a rischio e, a medio-lungo termine, la programmazione integrata delle azioni da intraprendere attraverso una strategia condivisa, improntata alla tutela e alla conservazione del territorio e all'effettivo riequilibrio del trasporto solido litoraneo;
- nell'ambito del Master Plan si è tenuto conto delle dinamiche costiere che contribuiscono al modellamento e alla morfogenesi della zona litoranea. Esse, come noto, sono dettate da un insieme complesso di fenomeni dovuti tanto all'azione esercitata dal moto ondoso, quindi all'ambiente marino, quanto ai processi di modellamento che si esplicano sulla terraferma. Per comprendere l'evoluzione della zona costiera si è analizzato il regime ondametrico, la direzione di propagazione e dell'angolo con cui le onde interagiscono con i depositi di litorale e, allo stesso tempo, le modalità di trasporto fluviale e i fenomeni che consentono ai relativi depositi di giungere sul litorale e costituire quindi il materiale di base su cui si avvia il vero e proprio processo di modellamento. Fondamentale è stata anche la conoscenza della presenza di opere antropiche e delle strutture portuali e di difesa esistenti.
- il "*Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera in Calabria*", è stato approvato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 1/2014 dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria;
- con Delibera di Comitato Istituzionale n. 4 dell'11 aprile 2016 è stato adottato il "Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera" (PSEC), aggiornato conformemente alle osservazioni accolte in fase di concertazione con i Comuni, le Province e gli enti territoriali interessati;
- le fasi di studio che hanno consentito l'elaborazione del Piano sono le seguenti:
il litorale è stato scomposto in transetti, in numero di circa 3900, di lunghezza compresa tra 150 e 250 m in modo da poter effettuare tutte le elaborazioni per ciascuno di essi.
In un secondo momento i 74 tratti omogenei dello studio 2003 originari e, conseguentemente, i transetti, sono stati accorpati, secondo un criterio geografico e di omogeneità, in 21 aree di analisi.
La procedura utilizzata per la perimetrazione delle aree soggette a pericolosità e rischio da erosione costiera, per l'individuazione degli interventi di protezione delle coste e per stabilire le priorità degli stessi è stata



articolata in più fasi. Le prime tre fasi hanno riguardato l'individuazione della pericolosità e del rischio da erosione costiera, come di seguito evidenziato:

- I fase: individuazione classi di pericolosità da erosione costiera
- II fase: individuazione aree soggette a pericolosità da erosione costiera
- III fase: individuazione rischio da erosione costiera.

In particolare, nella valutazione della pericolosità da erosione costiera è stata considerata la massima velocità di arretramento della linea di riva, oltre ad altri parametri come l'ampiezza della spiaggia, l'energia del moto ondoso, il trasporto solido dei corsi d'acqua, il trasporto litoraneo, la pendenza del litorale e la presenza di opere di difesa e portuali.

In una seconda fase è stata quindi determinata la pericolosità da erosione costiera per ogni transetto e la definizione dell'areale cui applicare i diversi livelli di pericolosità individuata (da P1 minima a P3 massima), la cui ampiezza è stata comunque determinata sulla base della velocità di retrocessione della linea e dell'ampiezza della spiaggia.

Al fine di pervenire all'individuazione degli interventi e alla loro priorità sono stati utilizzati i risultati delle indagini condotte nell'ambito della redazione del PSEC ed in particolare si è tenuto conto delle aree a rischio e degli elementi vulnerabili presenti nei tratti di litorale soggetti ad erosione costiera.

Le strategie per raggiungere gli obiettivi prefissati devono essere indicate nelle varie fasi di progettazione, tenendo conto delle condizioni al contorno;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n.355 del 31.07.2017, recante ad oggetto: "Programma di Interventi per la Difesa del Suolo a valere su risorse POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria"- Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno", sono state individuate, nell'allegato documento programmatico, le priorità per la realizzazione degli interventi, avendo a riferimento il *"Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera in Calabria"*;

PRESO ATTO CHE

- nella macro area fisiografica 12 del Master Plan è ricompreso il litorale del Comune di Villa San Giovanni (a cui appartengono le sub-unità fisiografiche n. 41, 42 e 43, così definite nell'indagine conoscitiva 2003), nel quale è in atto da diversi anni, con particolare riferimento al tratto compreso tra le località Santa Trada e Punta Pezzo, un forte fenomeno erosivo che ha comportato una significativa perdita di spiaggia anche in prossimità dell'abitato sito in località Cannitello;
- al fine di mitigare il fenomeno di dissesto in atto, tra gli interventi previsti con la suddetta D.G.R. n. 355 del 31 luglio 2017, è stato inserito l'intervento denominato "INTERVENTI INTEGRATI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA (tra Foce Fiumara Sant'Anna – Favazzina)" – CUP: J65B17000330006, di importo pari a € 1.800.000,00 a valere sulla Linea di Azione 5.1.1 del POR Calabria 2014/2020, per la cui attuazione è stata stipulata apposita convenzione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria con scadenza al 31.12.2023, il quale, attualmente è in fase di riprogrammazione e individuazione della copertura finanziaria;
- nel rispetto degli indirizzi di massima efficienza ed efficacia degli interventi programmati nell'area di interesse e al fine di superare le criticità riscontrate in fase di progettazione e di acquisizione dei pareri del suddetto intervento, e delle eventuali successive programmazioni regionali per la mitigazione del fenomeno sul litorale in questione - nel corso di diverse riunioni tecniche con i soggetti coinvolti coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria - è emersa la necessità di effettuare una valutazione altamente



specialistica dei fenomeni morfo-dinamici e dei processi erosivi in atto tramite il rilievo e la modellazione matematica del litorale interessato (completa di rilievo batimetrico, relazione idraulico marittima - studio meteo-marino e studio del moto ondoso di largo e sottocosta; studio morfodinamico - trasporto solido, modellazione matematica);

- quanto sopra in considerazione delle evidenti complessità dei fenomeni in atto nell'area in esame che necessitano di approfondimenti specialistici su più sub-unità fisiografiche per indirizzare le progettazioni in maniera adeguata ai fini dell'acquisizione dei pareri e per una quanto più efficace realizzazione delle opere e dei risultati attesi;
- i costi stimati per la redazione di tali attività, che si configurano quale servizi altamente specialistici, eseguiti da parte di operatori economici idonei e qualificati, e prevedono, tra l'altro, l'utilizzo di software avanzati, sono contenuti nell'importo di € 100.000,00, IVA e oneri compresi;

CONSIDERATO CHE

- con Decreto Dirigenziale n. 18203 del 12.12.2024 ad oggetto *"Studio specialistico sugli aspetti morfo-dinamici e sui fenomeni di erosione costiera del Comune di Villa San Giovanni (RC). Impegno di spesa"* è stata impegnata la somma di € 100.000,00, sul Capitolo U0211220601 del Bilancio regionale;
- con lo stesso decreto è stato individuato il Comune di Villa San Giovanni quale soggetto attuatore per l'esecuzione di tale studio, e con il quale viene stipulata, con il presente atto, apposita convenzione.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra le parti per come sotto identificate, si conviene quanto segue:

L'anno 2025 il giorno _____ del mese di _____, presso la sede della Giunta Regionale della Calabria, sita in Catanzaro, loc. Germaneto (Cittadella Regionale)

TRA

La Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, di seguito denominata "Regione", rappresentata dall'_____, il quale interviene nella qualità di _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge Regionale n. 7/1996, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede della Cittadella Regionale sita a Germaneto (CZ),

E

Il Comune di Villa San Giovanni, con sede in n., CAP (...), rappresentata da in qualità di, di seguito denominato "Soggetto Attuatore";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - RECEPIMENTO DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI RICHIAMATI

1. Le premesse e gli atti richiamati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO, IMPORTO E FINALITÀ

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Regione e il Soggetto Attuatore per la realizzazione dello *"Studio specialistico sugli aspetti morfo-dinamici e sui fenomeni di erosione costiera del Comune di Villa San Giovanni (RC)"*, completo di un Master Plan di dettaglio degli interventi e delle azioni da intraprendere nelle sub-unità fisiografiche interessate, propedeutico alla progettazione degli "Interventi integrati per il completamento delle opere di difesa costiera (tra Foce Fiumara Sant'Anna – Favazzina)"



CUP J65B17000330006 - € 1.800.000,00, nonché alle future programmazioni e progettazioni di interventi che si dovessero rendere necessari nel breve, medio e lungo periodo.

2. Il finanziamento concesso è contenuto nell'importo massimo di € 100.000,00, IVA e oneri compresi.
3. Attesa la peculiarità e l'unicità dei tratti di costa da indagare, le prestazioni richieste riguardano, in particolare, la realizzazione di studi specialistici, contenenti gli elementi essenziali di seguito rappresentati:
 - Rilievo batimetrico multibeam delle aree (numero di beam non inferiore a 250 e con range di frequenza >380 khz e beamwidth non superiore ad 1° x 1,5°), della linea di riva e studio della sua evoluzione;
 - Ripresa aerea con drone delle spiagge emerse;
 - Studio meteomarinario di largo e sottocosta e relativa propagazione;
 - Modellazione matematica del litorale (idrodinamica e morfodinamica);
 - Analisi e stima del trasporto solido long-shore e cross-shore;
 - Studio idrologico e idraulico dei corsi d'acqua interferenti;
 - Analisi e stima dell'apporto solido proveniente dalle foci fluviali dei corsi d'acqua presenti nel tratto in esame e valutazione della relativa interazione col trasporto litoraneo;
 - Indagini strumentali per la simulazione degli scenari di intervento e relativa definizione delle priorità;
 - Ulteriori indagini e studi funzionali alla descrizione e alla valutazione dei fenomeni in atto nell'area di interesse, con particolare riguardo all'inserimento e all'impatto ambientale.
4. L'attività resa, finalizzata alla programmazione e progettazione di nuovi interventi necessari nelle sub-unità fisiografiche interessate, richiede la definizione degli indirizzi progettuali e i relativi costi stimati, l'individuazione delle priorità, la proposizione del programma delle attività, il database per la gestione degli elaborati, la relazione puntuale sulle indagini eseguite, le aerofoto con indicazione delle zone di intervento, la cartografia con indicazione delle zone S.I.C. e Z.P.S., le carte geologica/idrogeologica e nautica, la corografia del paraggio con i fetches geografici ed efficaci, lo stralcio del quadro territoriale regionale paesaggistico, le carte PAI vigenti, il PSEC – mappa della pericolosità e del rischio, l'evoluzione storica della linea di costa, le immagini satellitari con documentazione fotografica, nonché le planimetrie dello stato di fatto e delle planimetrie con gli interventi di progetto proposti.

Art. 3 - UTILIZZO DELLE RISORSE CONCESSE

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto ad utilizzare le somme concesse esclusivamente per la realizzazione dello *"Studio specialistico sugli aspetti morfo-dinamici e sui fenomeni di erosione costiera del Comune di Villa San Giovanni (RC)"*, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di legge regolanti la materia.
2. L'ammissibilità delle spese per il servizio in oggetto è determinata ai sensi del successivo art. 6 del presente atto.
3. Le spese, a qualsiasi titolo, ritenute non ammissibili rimarranno a totale carico del Soggetto Attuatore.

Art. 4 - VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il termine di validità della presente convenzione ai fini della resa delle prestazioni di cui all'art.2, è fissato improrogabilmente alla data ultima del cronoprogramma allegato (Allegato 1), ossia al 31.12.2025, facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La Regione Calabria, laddove ravvisi il mancato rispetto dei tempi indicati al comma precedente, potrà procedere alla revoca del finanziamento concesso, ai sensi dei successivi articoli della presente Convenzione.



3. In ogni caso, il Soggetto Attuatore è tenuto a motivare i ritardi accumulati per ciascuna fase operativa intermedia e ad individuare soluzioni di progressivo recupero, pena la revoca del finanziamento concesso, ai sensi dei successivi articoli della presente Convenzione.

Art. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. In considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e delle finalità perseguite con la realizzazione dell'intervento, le parti si impegnano a promuovere una fattiva collaborazione nell'esecuzione del presente atto.
2. Funzioni e obblighi generali del Soggetto Attuatore:
 - a) affidare l'incarico per la redazione dello *"Studio specialistico sugli aspetti morfo-dinamici e sui fenomeni di erosione costiera del Comune di Villa San Giovanni (RC)"*, che definisca un master plan di dettaglio per l'area in esame (sub unità fisiografiche n. 41, 42 e 43 di cui all'indagine conoscitiva 2003) e rappresentare riferimento principale per la progettazione dei futuri interventi;
 - b) nominare, ai sensi della vigente normativa, i responsabili delle procedure sottese dal finanziamento degli studi specialistici;
 - c) realizzare lo studio entro i termini previsti dalla presente convenzione e facendo ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori;
 - d) comunicare tempestivamente eventuali ritardi sul cronoprogramma procedurale e fornire i dettagli delle contromisure necessarie a recuperare lo sfioramento temporale comunicato;
 - e) trasmettere alla Regione il quadro economico rimodulato a seguito di gara ed il relativo provvedimento di approvazione;
 - f) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture e mandati regolarmente quietanzati o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - g) approvare lo *"Studio specialistico sugli aspetti morfo-dinamici e sui fenomeni di erosione costiera del Comune di Villa San Giovanni (RC)"* e trasmetterlo alla Regione nella sua versione definitiva;
 - h) inviare la documentazione di spesa secondo le modalità previste dall'art. 7;
 - i) garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che gli studi specialistici realizzati siano conformi a quanto previsto nell'ambito della presente convenzione;
 - j) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione i dati e le informazioni relative al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia;
 - k) comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo, l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
 - l) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
 - m) rispettare le disposizioni di cui al codice degli appalti (d.lgs. 36/2023) e le altre norme imperative applicabili;
 - n) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e s.m.i.;



- o) fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori, omissioni o irregolarità che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti giudiziari di natura civile, penale o amministrativa che dovessero interessare l'operazione finanziata;
3. Il Soggetto Attuatore è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
- a) assicura l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e ss.mm.ii., in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e ss.mm.ii.;
 - b) fornire immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata;
 - c) comunicare eventuali variazioni, resa parziale dei servizi o di ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'operazione. Nel caso in cui l'operazione, una volta valutata e approvata, necessiti di variazioni relativamente alla natura o alla modalità di esecuzione del servizio, il Soggetto Attuatore dovrà fornirne tempestiva comunicazione ai fini della valutazione della variante proposta per l'eventuale approvazione;
 - d) fornire, con congruo anticipo, eventuali richieste di proroga dei termini di validità della presente Convenzione, al manifestarsi di problematiche che non consentano il rispetto della tempistica di esecuzione e approvazione dei servizi finanziati con l'operazione.
4. Il Soggetto Attuatore è tenuto a conservare la documentazione amministrativa e contabile riferita all'operazione e di renderla disponibile degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo;
4. Il Soggetto Attuatore è altresì tenuto ai seguenti obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità:
- a) garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'operazione;
 - b) adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine dell'operazione, che verranno fornite dalla Regione;
 - c) fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il Soggetto Attuatore, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.
5. Obblighi della Regione:
- a) sovrintendere al rispetto della presente convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
 - b) informare il Soggetto Attuatore in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sulla presente convenzione, sull'attuazione dell'operazione finanziata, sulla sua rendicontazione e sull'erogazione delle risorse;
 - c) fornire, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Soggetto Attuatore ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi;
 - d) fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, la Regione si impegna a corrispondere al Soggetto Attuatore, nelle forme e



modalità stabilite ai sensi dei successivi articoli della presente convenzione, l'importo massimo di € 100.000,00 (euro centomila/00).

- e) l'erogazione del finanziamento è subordinata alla verifica del mantenimento, da parte del Soggetto Attuatore, dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti, nonché alle verifiche che saranno svolte dalla Regione in merito alla corretta applicazione di quanto disciplinato con la presente convenzione e del rispetto delle indicazioni normative di cui al codice degli appalti;
- f) l'erogazione del finanziamento è effettuata mediante operazione di girofondi, disposta sulla contabilità speciale, sottoconto infruttifero.

Art. 6 - SPESE AMMISSIBILI

1. In linea generale sono ammissibili le spese che rientrano nella fattispecie del servizio e posto a base di gara ai sensi del codice degli appalti, ferma restando l'attività di verifica di coerenza da parte della Regione. In particolare, i costi ammissibili per i servizi dovranno far riferimento al vigente prezzario regionale o, in caso di attività per le quali non sia disponibile un prezzo prestabilito, mediante analisi dei prezzi in conformità alla normativa vigente.
2. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese devono:
 - a) essere assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali e regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
 - b) rientrare in una delle voci di spesa ammissibili ed essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente convenzione;
 - c) essere effettivamente e strettamente connesse all'operazione ammessa a finanziamento;
 - d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, etc.), dai quali risulti chiaramente l'oggetto della prestazione svolta dal soggetto che eroga il servizio;
 - e) essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - f) essere chiaramente imputate al Soggetto Attuatore;
 - g) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto Attuatore, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione finanziata.
3. A tal proposito si specifica quanto segue:
 - a) tutte le spese erogate dal Soggetto Attuatore devono essere tracciabili (mandati di pagamento, quietanze, reversali, F24). Tutti i pagamenti effettuati devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto (CUP) pena la non ammissione (mancato rimborso da parte della Regione) del relativo importo;
 - b) le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio;
 - c) nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;



4. Il finanziamento in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori e per contenziosi, derivanti da spese non compatibili con il quadro economico e con la normativa di settore vigente.
5. L'IVA sarà riconosciuta solo se costituisce un costo non detraibile e, in tal caso, è comunque inclusa nell'importo complessivo indicato all'art. 2, che risulta onnicomprensivo.

Art. 7 - ANTICIPAZIONE E SALDO – RENDICONTAZIONE

1. Allo scopo di garantire la necessaria disponibilità finanziaria per la realizzazione del servizio, l'importo del finanziamento verrà erogato secondo le modalità nel seguito riportate, tenuto conto del limite imposto dagli impegni contabili assunti nell'annualità.
 - a) Anticipazione: non può superare il 30% del costo complessivo del finanziamento assegnato e verrà erogata successivamente alla pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione dei servizi relativi all'operazione;
 - b) Saldo del costo definitivo del servizio, rilevato dal quadro economico definitivo, ad avvenuta approvazione e validazione degli elaborati finali.
2. Ai fini della chiusura contabile della presente convenzione, il Soggetto Attuatore è obbligato a produrre la rendicontazione finale delle spese relative all'intervento, completa di tutti i giustificativi di spesa.
3. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli al fine di accertare la puntuale ed esatta rispondenza di quanto dichiarato a giustificazione delle richieste di accredito delle singole rate di finanziamento. La Regione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzazione dell'accredito stesso.
4. L'erogazione di ciascuna quota di finanziamento sarà disposta solo a seguito dell'accertamento da parte della Regione della completezza della documentazione presentata, nonché dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese esposte.
5. A seguito del completamento delle prestazioni, le economie finali tornano nella disponibilità programmatoria della Regione.

Art. 8 - MONITORAGGIO

1. Il Soggetto Attuatore provvede a trasmettere alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.
2. Il referente del Soggetto Attuatore per il monitoraggio, responsabile del trasferimento dei dati procedurali, di avanzamento fisico e finanziari alla Regione, oltre che della correttezza e completezza dei dati che vengono trasferiti, è individuato nella persona del RUP nominato dal Soggetto Attuatore.

Art. 9 - CONTROLLI

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'operazione, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalla presente convenzione e di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Soggetto Attuatore.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione del servizio, nonché del rispetto delle procedure previste dalle vigenti normative.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente tra il Soggetto Attuatore e terzi soggetti in dipendenza della realizzazione del servizio. Rispetto a questi ultimi rapporti, la titolarità è posta esclusivamente in capo al Soggetto Attuatore - anche con riguardo ad eventuali contenziosi che



dovessero insorgere nell'ambito dei medesimi rapporti - rimanendo dunque la Regione integralmente sollevata dai correlati effetti. Le verifiche disposte riguardano esclusivamente il rapporto convenzionale che intercorre tra la Regione e il Soggetto Attuatore.

4. In caso di accertamento, in sede di controllo della documentazione presentata a rendicontazione dell'intervento e/o del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, si procederà alla revoca, parziale o totale, del finanziamento ed al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi dell'art. 13 della presente convenzione.

Art. 10 - MODIFICHE

1. In presenza di variazioni sostanziali delle condizioni disciplinate dalla presente convenzione, le parti si riservano la possibilità di apportare delle revisioni. Le eventuali modifiche alla presente convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 11 - QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO

1. Al fine di assicurare la realizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione, il finanziamento concesso è contenuta nell'importo massimo di € 100.000,00, IVA e oneri compresi.
2. Resta espressamente convenuto che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto all'importo concesso, per qualsiasi motivo determinata, fino alla data di chiusura della convenzione, rimarrà a carico del Soggetto Attuatore, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura, con propri mezzi finanziari.
3. Dopo l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi, il Soggetto Attuatore dovrà approvare il nuovo quadro economico rimodulato, al netto delle economie conseguite.
4. Il nuovo quadro economico così determinato costituirà parte integrante della presente convenzione.

Art. 12 - PROROGHE

1. Il servizio sarà realizzato in aderenza all'oggetto della presente convenzione e posto a base di gara dal Soggetto Attuatore nel rispetto dei termini sanciti con la presente convenzione; quest'ultimo si assumerà ogni responsabilità anche per la qualità e quantità dei servizi previsti per le singole parti e nell'unitarietà della prestazione.
2. Eventuali proroghe ai termini di esecuzione dell'operazione risulteranno ammissibili a condizione che le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni finanziate siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell'operazione in capo al Soggetto Attuatore.
3. Le richieste di proroga di cui al precedente comma dovranno pervenire alla Regione entro un congruo termine dalla scadenza dei termini di ultimazione dell'operazione previsti nell'ambito della convenzione.

Art. 13 - REVOCA DEL FINANZIAMENTO

1. La Regione potrà procedere con la revoca totale o parziale del contributo nei casi di seguito elencati:
 - a) la grave violazione degli obblighi del Soggetto Attuatore disciplinati all'art. 5 della presente convenzione;
 - b) l'inerzia, intesa come grave ritardo rispetto alle tempistiche indicate nel cronoprogramma, mancata realizzazione dei servizi, realizzazione parziale, per cause imputabili esclusivamente al Soggetto Attuatore;
 - c) la difforme realizzazione del servizio rispetto all'oggetto del servizio finanziato;
 - d) l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del finanziamento o per grave irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili esclusivamente al Soggetto Attuatore e non sanabili;
2. Le procedure di revoca sono disciplinate come di seguito:



- a) il decreto di revoca costituisce, in capo alla Regione, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate degli interessi legali se dovuti;
 - b) dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Regione, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (indicando l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna al Soggetto Attuatore un termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni;
 - c) entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, il Soggetto Attuatore potrà presentare alla Regione le proprie controdeduzioni nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata;
 - d) la Regione esamina le eventuali controdeduzioni e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito;
 - e) la Regione, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione fornendone comunicazione al Soggetto Attuatore;
 - f) al contrario, qualora la Regione ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede all'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme;
 - g) decorsi 90 (novanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora il Soggetto Attuatore non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero.
3. Nei casi di restituzione del contributo in conseguenza della revoca, il Soggetto Attuatore verserà il relativo importo, maggiorato degli interessi legali, se dovuti.
 4. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali emerse all'atto della revoca saranno denunciate alle Autorità competenti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 14 - Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati

1. Tutti i documenti relativi lo *Studio specialistico sugli aspetti morfo-dinamici e sui fenomeni di erosione costiera del Comune di Villa San Giovanni (RC)* e quanto altro prodotto in esito alla presente convenzione restano di piena ed esclusiva proprietà della Regione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre, darvi o meno esecuzione, sia nel sito previsto che in altri assimilabili, pubblicarli ed introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle modifiche, varianti, aggiunte che riterrà necessarie senza che da alcuno possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che lo studio non venga modificato in modo tale che ne risultino alterati radicalmente gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informativi essenziali.
2. Resta invece convenuto sin d'ora che l'operatore aggiudicatario potrà utilizzare detti documenti solo dopo aver ricevuto la espressa autorizzazione da parte della Regione.

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Soggetto Attuatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, circa il trattamento dei dati



personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione medesima e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

2. Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Calabria con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro. Il Responsabile della protezione è il delegato del titolare nella persona del dirigente _____@regione.calabria.it, pec: _____@pec.regione.calabria.it.
3. I dati forniti alla Regione Calabria saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente convenzione e per scopi istituzionali. Essi saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.
4. I dati forniti sono trattati dalla Regione Calabria per le finalità previste dalla presente convenzione, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del finanziamento.
6. La raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali.
7. I dati potranno essere comunicati agli Enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal soggetto attuatore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.
8. I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e diffusi in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sui siti web della Regione Calabria, per ragioni di pubblicità relativamente agli esiti finali delle procedure amministrative e alle norme applicabili in materia di trasparenza.
9. Il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
10. L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR.
11. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.
12. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata, ai sensi dell'art. 7 Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, rivolgendosi all'indirizzo Regione Calabria, sede legale in Catanzaro c/o Cittadella Regionale, Viale Europa – Località Germaneto, 88100.

Art. 16 - SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI

1. Regione e Soggetto Attuatore convengono che lo scambio dei dati, dei documenti amministrativi e delle informazioni tra essi avviene secondo modalità e strumenti elettronici.



Art. 17 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

2. Il Soggetto Attuatore adempie agli obblighi in materia di informazione e pubblicità che riguardano, in particolare:
 - a) informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto;
 - b) rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine dell'operazione di cui alla presente convenzione;
 - c) garantire adeguata pubblicità al cantiere oggetto di finanziamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cartellonistica nel settore delle opere pubbliche.
3. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso web) le seguenti informazioni relative all'operazione:
 - a) la denominazione del Soggetto Attuatore;
 - b) la descrizione dell'intervento;
 - c) il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
 - d) la localizzazione geografica dell'intervento;
 - e) l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
 - f) ulteriori informazioni concordate con il Soggetto Attuatore.
4. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati conseguiti dalla realizzazione dell'intervento, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La presente convenzione è disciplinata dalla normativa nazionale italiana e dal diritto comunitario applicabile.
2. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Soggetto Attuatore e la Regione dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa.
3. A tale scopo il Soggetto Attuatore, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione, la quale provvederà nel termine di 90 giorni dalla notifica.
4. Il Soggetto Attuatore non potrà di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi.
5. Per tutte le controversie giudiziarie che saranno eventualmente adite il foro competente sarà quello di Catanzaro.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme regionali, nazionali ed europee applicabili in materia, e al Sistema di Gestione e Controllo approvato, alle quali le Parti assicurano di uniformarsi.
2. Le parti rispettano il Patto di integrità, in allegato alla presente, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 698 del 03 dicembre 2024, che stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra la Regione Calabria e il Soggetto Attuatore a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno a contrastare pratiche corruttive, concessive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 20 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



Per _____

(firmato digitalmente)

Per la Regione Calabria

(firmato digitalmente)



Allegato 1

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE	
FASE	DATA acquisita o prevista (gg/mm/aaaa)
Pubblicazione bando servizi tecnici	
Affidamento servizi tecnici	
Contratto	
Consegna elaborati finali	
Approvazione Studio specialistico	
CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	
ANNUALITÀ	IMPORTO [€]
2025	